

**PROTOCOLLO di INTESA  
tra**

- IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SONDRIO
- IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SONDRIO
- IL PRESIDENTE DI SEZIONE PROMISCUA
- LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO
- LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

**VISTI**

- gli articoli 2, 3, 21, 24, 37 e 51 e 111 della Costituzione Italiana;
- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);
- il D.Lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il D.Lgs. del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il D.Lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";
- la L. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335;



- il D.Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- l'art. 21 della Legge 4 Novembre 2010 n. 83 cd "Collegato Lavoro";
- la Legge 28 Giugno 2012 n. 92 cd "Riforma Fornero";
- gli artt. 81 bis disp. att. c.p.c. e 420 ter cpp;
- il Codice Deontologico Forense;
- l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007;
- la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 Ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente le condizioni di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;

## **PREMESSO che**

le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze

- ~ condividono l'esigenza di tutelare la paternità e la maternità, anche nei casi di adozione e affidamento, al fine di favorire la reale parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- ~ riconoscono l'importanza per uomini e donne di conciliare vita professionale e vita familiare;
- ~ affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e la promozione delle pari opportunità;
- ~ intendono adottare nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della paternità e maternità;
- ~ condividono la necessità di adottare condotte che rispondano ad esigenze di assistenza e cura dei figli conviventi, minori o maggiori di età in quanto affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti secondo la normativa vigente;
- ~ ritengono che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, individui linee guida che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza per favorire l'effettiva e concreta tutela della genitorialità e delle politiche delle pari opportunità;

tutto ciò premesso,

## **le parti firmatarie si impegnano:**

1. a promuovere e diffondere i contenuti del protocollo di intesa tra tutti gli operatori del diritto attivi negli enti firmatari del protocollo ed a porre in essere ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità,



la tutela della genitorialità e della conciliazione famiglia / lavoro, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi nell'esercizio della professione forense;

2. a riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale motivo di priorità nella trattazione delle cause, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i dodici mesi dopo il parto;
3. il Giudice nel processo a tenere conto, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, dello stato di gravidanza dell'avvocata e della praticante e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere da eventuali patologie connesse;
4. il Giudice e gli/le avvocati/e, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi a concedere la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio o in quelle in cui il professionista (avvocato/a - praticante) evidenzii un problema di gestione familiare (punti 8 e 9);
5. le cancellerie e gli/le avvocati/e, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza al difensore in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate alla famiglia, all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli, anche come indicato nei punti 8 e 9;
6. a prendere in considerazione anche le gravi necessità dei figli, specie se riferiti ai primi tre anni di vita, oltre alla condizione di allattamento, al fine di trattare il processo ad orario specifico o per rinviare l'udienza, laddove l'avvocato/a e praticante genitore non possa altrimenti provvedere all'assistenza dei figli. Sul punto il Giudice sentirà le altre parti processuali;
7. l'autorità procedente, a tenere conto in caso di gravidanza a rischio medicalmente certificata, anche prima degli ultimi due mesi di gestazione, della certificazione medica allegata dall'avvocata o dalla praticante al fine di valutare il legittimo impedimento a comparire alle udienze;
8. alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia e/o l'infortunio dei figli minorenni esclusivamente in ipotesi di ricovero ospedaliero, quale legittimo impedimento ex art. 420 e ss cpp e limitatamente al periodo di ricovero. Tale ricovero dovrà essere comprovato da documentazione medica;
9. ad ammettere ai benefici di cui ai punti che precedono anche avvocate/i e praticanti abilitate/i i cui figli conviventi siano portatori di gravi disabilità accertate dalle competenti commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, così come implementate a norma dell'art. 4 comma 1 L. n. 104/92. Gli/le stessi/e avvocati/e o praticanti abilitati/e potranno chiedere un rinvio per legittimo impedimento in caso di sopravvenute esigenze diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei figli che si trovino nelle condizioni sopra indicate;



10. il difensore, al fine di ottenere il rinvio, dovrà tempestivamente presentare apposita istanza all'autorità procedente, comunicata anche al procuratore delle controparti e, se del caso, anche al pubblico ministero, allegando i documenti comprovanti le condizioni di cui ai punti precedenti;
11. il difensore dell'imputato, nei procedimenti penali con imputati sottoposti a misura cautelare, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà il proprio assistito delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento;
12. nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione ed in quelli che presentano particolari esigenze di celerità, il rinvio dovrà tenere conto degli altri eventuali interessi confliggenti e dei termini processuali applicabili al caso di specie;
13. al fine di garantire quanto sopra, il difensore che si avvale del presente protocollo dovrà prontamente avvisare tutte le parti della causa o del processo, ovvero il Collega nonché i magistrati;
14. nella permanenza dello stato di emergenza da Covid-19, il Giudice considererà quale legittimo impedimento anche situazioni di quarantena facoltativa cautelare degli/delle avvocati/e, praticanti abilitati/e, documentati con autodichiarazione e attestazione dell'Istituto scolastico;
15. In caso di stato di emergenza epidemiologica dichiarato dalle Pubbliche Autorità e fino alla cessazione dello stesso - tanto in sede civile quanto in sede penale - sia per le udienze da remoto sia per le udienze in presenza verranno valutati quali motivi di trattazione del processo a orario specifico ovvero di breve rinvio;
- 15a. la necessità di accudimento diretto dei figli minori degli anni 14, fino all'ordinaria ripresa delle attività scolastiche in presenza;
- 15b. la necessità di accudimento diretto di familiari con disabilità o non autosufficienti.
16. La sussistenza dei predetti motivi di necessità sarà attestata dall'avvocato o avvocatessa sotto la propria responsabilità.
17. Nei procedimenti civili l'istanza è da rivolgere in via telematica al giudice con contestuale comunicazione via pec al difensore della controparte possibilmente almeno cinque giorni prima dell'udienza e non più di una volta per singolo procedimento.
18. Nei procedimenti penali l'istanza va trasmessa via pec all'indirizzo dell'Ufficio competente e alle altre parti del procedimento nel medesimo termine e non più di una volta per singolo procedimento.
19. Sulle istanze di cui ai precedenti artt. 15a e 15b il Giudice dispone con provvedimento motivato.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.

Il Presidente del Tribunale di Sondrio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr. Giorgio Barbuto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio

IL PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA P.F.

Il Presidente di Sezione Promiscua

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
Dr. Pietro Della Fona

Dott. ssa Elvira Antonelli

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio

La Presidente del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Sondrio

